

ponente esso pure rappresentante designato dal Consiglio di amministrazione dell'Ente, giusta richiesta del medico provinciale n. 6100 del 18 aprile 1968.

Viene chiamato alla stesura di quest'altro verbale di seduta il dott. Matteo Falletta quale segretario generale dell'Ill.ma Arciconfraternita dei Rossi.

IL PRESIDENTE

Considerata valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il dr. Matteo Falletta a dar lettura del verbale della seduta precedente.

Il Presidente, quindi soffermandosi brevemente sulle circostanze ed imprevisti, che non hanno dato la possibilità alla Commissione di riunirsi entro il termine fissato nel verbale della precedente seduta, dà inizio al prosieguo dei lavori.

La Commissione

pertanto, decide che come beni patrimoniali dell'Ospedale Sanatoriale di Campo Italia si considerano:

1) tutte le costruzioni esistenti alla data di entrata in vigore della legge di riforma ospedaliera e riportate nella planimetria, che viene allegata al presente verbale, e nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano alla stessa data.

2) Il terreno recintato secondo la medesima pianta planimetrica ed un parco annesso pari a ettari cinque, compresa la zona recintata, con una zona di rispetto da stabilirsi in rapporto alla natura dei terreni ad una ragionevole distanza dai padiglioni esistenti. A questo si aggiungano la via di accesso esistente, le sorgenti e le opere annesse e connesse, linee elettriche e telefoniche ecc. ed infine tutto quanto ha relazione con l'approvvigionamento idrico e lo smaltimento dei liquami di fogna dell'Ospedale sanatoriale.

3) Tutti gli arredi, attrezzature, suppellettili e quanto altro attenga al funzionamento dell'Ospedale sanatoriale stesso, ivi compresi tutti i servizi generali nonchè i registri inventariali, in possesso dell'ente e debitamente aggiornati per l'importo complessivo di L. 307.449.254 che si considerano parte integrante del presente verbale.

Per quanto riguarda, poi, l'Ospedale S. Angelo la commissione decide che come beni patrimoniali per il costituendo nuovo ente ospedaliero si considerano:

1) l'immobile di via Garibaldi isolato n. 184 del P.R. di Messina, i cui ambienti alla data di entrata in vigore della citata legge n. 132 erano adibiti al ricovero e cura degli infermi e che in particolare si possono rilevare dalle allegate piante planimetriche tenuto conto che a piano terra i locali prospicienti la via Garibaldi, parte della via S. Maria Alemanna e S. Elia essendo stati sempre adibiti ad altri scopi (negozi, botteghe, studio ecc.) non possono considerarsi locali da destinare al costituendo nuovo Ente ospedaliero. In sostanza di detto immobile sono da destinare al suddetto nuovo Ente ospedaliero tutti i locali del primo e secondo piano del terrazzo, e parte del piano terra, ivi compresi gli ambienti siti a sinistra della scala centrale a primo piano (ex Presidenza e relativi accessori), i quali all'atto dell'entrata in vigore della citata legge di riforma ospedaliera erano destinati al ricovero infermi e servizi anche se l'Amministrazione in passato con deliberazione n. 18 del 28 febbraio 1967 li aveva assegnati a sala riunione Confrati, malgrado il componente della Commissione dr. Giovanni Caracciolo eccepisca la validità della citata deliberazione.

(1150)

DECRETO PRESIDENZIALE 27 maggio 1974.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona nord di Capo Milazzo nel territorio comunale di Milazzo.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.L.C.P.S. 30 giugno 1947 n. 567;

Visto il D.L. 18 marzo 1944 n. 91 e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il D.P.R.S. n. 398 del 20 marzo 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 15 del 1 aprile 1972;

Visti la legge 29 giugno 1939 n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali ed il regolamento approvato col D.P. 3 giugno 1940 n. 567, sulla pubblicazione della suddetta legge;

Considerato che la Commissione provinciale di Messina, nella seduta del 26 marzo 1969, ha deliberato di includere nell'elenco di cui all'art. 2 della menzionata legge tutta la zona nord di Capo Milazzo, ricadente nel territorio comunale di Milazzo e precisamente a partire dal mare di ponente all'altezza dell'imbocco della via Porticello fino all'incrocio con via S. Giuseppe da via S. Giuseppe fino alla salita Cappuccini e da questa fino al mare di Levante, ad eccezione della zona dichiarata centro urbano dalle competenti autorità regionali, per quanto riguarda lo sviluppo delle vie comunali comprese nel vincolo, limitatamente ad una striscia della larghezza di m. 50 rispetto all'asse stradale per lo sviluppo meglio indicato nella planimetria allegata al presente decreto;

Considerato che la zona sopra descritta presenta requisiti di pregio paesistico dovuti a particolari valori caratteristici di bellezze naturali per l'attraente ricchezza della vegetazione arborea accessibile e godibile dal pubblico;

Considerato altresì che la zona su descritta presenta numerosi punti di vista e belvedere ugualmente accessibili dai quali si gode un innegabile panorama del golfo col magnifico spettacolo offerto dell'arcipelago delle isole Eolie e della sottostante costa frastagliata, costellata di infinite insenature, interrotte solo da brevi tratti di arenile da cui è possibile apprezzare gu-

dando verso la sommità del monte la maestosa imponenza del castello che domina la città di Milazzo;

Considerato altresì che l'amenità della zona sopra descritta rischia di essere esposta ad alterazioni notevoli perchè il prevedibile sviluppo turistico della fascia costiera può imprimere la determinazione di insediamenti edilizi, i quali privi di regolamentazione possano costituire elemento di disturbo al godimento dei quadri naturali sopra descritti;

Considerata l'opportunità di assicurare, prima ancora del manifestarsi degli anzidetti fenomeni di sfruttamento edilizio, la salvaguardia dei valori paesistici, attraverso un opportuno controllo delle costruzioni che valga ad armonizzare i futuri volumi con l'attuale ambiente;

Considerato che il verbale della Commissione provinciale di Messina per la tutela delle bellezze naturali in Sicilia, contenente l'elenco di cui sopra, è stato pubblicato nei modi prescritti dell'art. 2 della legge 29 giugno 1939 n. 1497 ed è stato depositato presso gli enti e le associazioni di cui alla legge stessa;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata a termini di legge avverso la deliberazione della Commissione suddetta;

Vista la nota n. 5114676 del 16 gennaio 1973, con la quale il Ministero della Marina mercantile ha manifestato il proprio dissenso ai sensi dell'art. 13 della citata legge n. 1497, di vincolare la fascia costiera della zona nord di Capo Milazzo, perchè detta area demaniale, per la limitata dimensione non potendo consentire insediamento edilizio, non deve essere gravata da vincoli che potrebbero essere di intralcio oppure lesivi di interessi demaniali marittimi;

Ritenuto opportuno procedere al vincolo paesistico delle anzidette zone, come appresso delimitate;

Decreta

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti della legge 29 giugno 1939 n. 1497 è dichiarata di notevole interesse pubblico tutta la zona nord di Capo Milazzo, ricadente nel territorio comunale di Milazzo, e precisamente a partire dal mare di Ponente all'altezza dell'imbocco della via Porticello sino all'incrocio con via S. Giuseppe e da via S. Giuseppe fino alla salita Cappuccini e da questa fino al mare di Levante, ad eccezione della zona dichiarata centro urbano dalla competenti autorità regionali, per quanto riguarda lo sviluppo delle vie comunali comprese nel vincolo, limitatamente ad una striscia della larghezza di m. 50 rispetto all'asse stradale per lo sviluppo meglio indicato nella planimetria allegata al presente decreto.

Art. 2

Restano escluse dal presente vincolo le zone ricadenti nel Demanio pubblico marittimo, giusta nota ministeriale citata nelle premesse.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939 n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento approvato con R.D. 3 giugno 1940 n. 1357, nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, insieme al verbale della seduta del 26 marzo 1969 della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche.

Art. 4

Una copia della Gazzetta Ufficiale contenente il presente decreto sarà trasmessa entro il termine di un mese dalla sua pubblicazione, per il tramite della Soprintendenza ai Monumenti della Sicilia Orientale, al Comune di Milazzo, perchè venga affissa per il periodo di tre mesi all'albo pretorio del Comune medesimo.

Art. 5

Altra copia con la planimetria della zona vincolata sarà contemporaneamente depositata presso gli uffici dello stesso Comune, dove gli interessati potranno prenderne visione.

E' fatto obbligo alla Soprintendenza ai Monumenti della Sicilia Orientale di comunicare alla Presidenza della Regione la data dell'affissione della Gazzetta Ufficiale stessa.

Palermo, 27 maggio 1974.

BONFIGLIO

Allegato

Verbale del 26 marzo 1969

L'anno millenovecentosessantanove il giorno 26 del mese di marzo in Messina, alle ore 10 nei locali del Palazzo della Provincia si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche convocata il giorno 18 stesso mese per la trattazione del seguente ordine del giorno:

- 1) Vincolo panoramico della zona Tindari nel Comune di Patti;
- 2) Vincolo panoramico di alcune zone del Comune di Forza D'Agro;
- 3) Vincolo panoramico nel Comune di Milazzo;
- 4) Vincolo panoramico di alcune località del Comune di Piraino.

Sono presenti i sigg.ri:

- On.le Carlo Stagno D'Alcontres - presidente;
- ing. Giovanni Di Geso - Soprintendente ai monumenti - Catania - vice presidente;
- ing. Pietro Colonna - rappresentante Associazione provinciale professionisti ed artisti di Messina;
- ing. Giovanni Gregorio - rappresentante Associazione provinciale industriale di Messina;
- dott. Amedeo Salemi - rappresentante Associazione provinciale agricoltori di Messina.

Assente giustificato il presidente dell'Ente provinciale del turismo di Messina; dott. Michele Ballo.

Sono altresì presenti:

- avv. Ennio Mellina - Assessore del Comune di Patti, in rappresentanza del Sindaco;
- sig. Francesco Catanzaro, vice sindaco di Milazzo, in rappresentanza del Sindaco;
- sig. Raffaele Cusmano - Sindaco di Piraino.

Risulta assente il Sindaco di Forza D'Agro.

Assiste alla seduta, quale segretario, il dott. Ermanno Jannuzzi - direttore dell'Ufficio legale della Provincia.

Alle ore 10,30 il Presidente constatata la presenza del numero legale dei componenti la Commissione, a norma dell'art. 5 del regolamento 3 giugno 1940 n. 1357, dichiara aperta la seduta, dando inizio all'esame del primo punto all'ordine del giorno.

(Omissis)

Esaurito il primo argomento posto all'ordine del giorno la Commissione, constatata l'assenza del Sindaco di Forza D'Agro, decide di trattare senz'altro la richiesta del Comune di Milazzo di cui al 3° punto all'ordine del giorno in merito alla proposta di sottoporre a vincolo tutta la zona nord di Capo Milazzo.

Partecipano alla discussione i sigg.ri:

- on.le Carlo Stagno D'Alcontres - presidente;
- ing. Giovanni Di Geso - Soprintendente ai Monumenti della Sicilia Orientale - Catania - vice presidente;
- ing. Pietro Colonna - componente;
- ing. Giovanni Gregorio - componente;
- dott. Amedeo Salemi - componente;
- sig. Francesco Catanzaro - vice Sindaco di Milazzo - in rappresentanza del Sindaco.

Dopo ampia discussione in cui sono intervenuti quasi tutti i presenti, la Commissione, considerato che la zona proposta possiede particolari valori caratteristici di bellezze naturali per l'attraente ricchezza della vegetazione arborea accessibile e godibile dal pubblico, per la presenza di numerosi punti di vista e belvedere ugualmente accessibili dai quali si gode un ineguagliabile panorama del golfo con il magnifico spettacolo offerto dall'arcipelago delle Isole Eolie e della sottostante costa frastagliata costellata di infinite insenature interrotta solo da brevi tratti di arenile da cui è possibile apprezzare guardando verso la sommità del monte la maestosa imponenza del castello che domina la città;

Delibera

all'unanimità di sottoporre a vincolo ai sensi dell'art. 1 n.ri 1-3 e 4 della legge 29 giugno 1939 n. 1497 e dell'art. 9 n.ro 5 del regolamento 3 giugno 1940 n. 1357 la zona nord di Capo Milazzo a partire dal mare di Ponente all'altezza dell'imbocco della via Porticello fino all'incrocio con via S. Giuseppe; da via S. Giuseppe fino alla salita Cappuccini e da questa fino al mare di Levante, ad eccezione della zona dichiarata centro urbano dalle competenti autorità regionali per quanto riguarda lo sviluppo delle vie comunali comprese nel vincolo limitatamente ad una striscia della larghezza di mt. 50 rispetto all'asse stradale per lo sviluppo meglio indicato nella planimetria allegata al presente verbale.

(Omissis)

Esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno la seduta viene sospesa ad ore 13.

Dal ch  viene redatto il presente verbale che, letto e confermato viene sottoscritto.

Il Presidente:

Carlo Stagno D'Alcontres

(1151)

DECRETO 30 maggio 1974.

INDUSTRIA E COMMERCIO

DECRETO 10 maggio 1974.

Autorizzazione alla S.p.A. Industrie Turistiche Alberghiere (I.T.A.), con sede in Palermo, a svincolare il deposito cauzionale di azioni al portatore.

L'ASSESSORE

PER L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 8 luglio 1948 n. 32;

Visto il regolamento, approvato con D.P.R.S. 5 marzo 1949 n. 8;

Visto il D. I. n. 750 del 9 luglio 1971 con il quale la S.p.a. Industrie Turistiche Alberghiere (I.T.A.) con sede in Palermo - è stata autorizzata ad emettere n. 30.000 azioni al portatore da L. 10.000 ciascuna, per complessive L. 300.000.000;

Vista l'istanza in data 9 ottobre 1973 con la quale la stessa societ , rappresentata dal dr. Paolo Ponte, chiede, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R.S. 5 marzo 1949 n. 8, di essere autorizzata a svincolare il deposito cauzionale di n. 3.000 azioni al portatore da L. 10.000, effettuato presso la sede di Palermo del Banco di Sicilia in data 24 agosto 1971 ai sensi dell'art. 3 del citato D. I. n. 750;

Considerato che la societ  ha ottemperato a tutti gli obblighi imposti con il decreto suddetto ed ha osservato tutte le prescrizioni previste dalla citata legge re-